m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0017760.05-10-2020

M.I.
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE
PER IL VENETO
Direzione Generale

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Data 6 OTT. 2020 Protocollo N° 423763 Class: G.300.01.1 Prat. Fasc. Allegati N° 4

Oggetto: indicazioni attuative per la Regione del Veneto in merito alle modalità per il rientro a scuola o al servizio per l'infanzia in seguito ad assenza per malattia e per la gestione dei contatti intra-scolastici di caso caso confermato - trasmissione "*Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020*" e "*Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID -19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia*"Rev. 00 del 02.10.2020 - Allegato 1 OPGR n. 105 del 02.102020

Alla c.a.
Direttori Generali
Direttori Sanitari
Direttori Servizi Socio Sanitari
Direttori Distretti Socio Sanitari
Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Direttori Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
Referenti Profilassi Vaccinale e Malattie Infettive
Referenti Scuole Emergenza COVID-19
Aziende ULSS del Veneto

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Azienda Zero

Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
Uffici Ambiti Territoriali

E p.c.

Assessorato a Istruzione
Assessorato a Sanità e Servizi Sociali
Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Direttore Direzione Servizi Sociali
Direttore UO Cure Primarie

OO.SS. PLS e MMG
ANCI Regione Veneto

LORO SEDI

Con la presente si trasmette la Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 avente per oggetto "*Salute Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2*" e le "*Linee di indirizzo*

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 *codice univoco Ufficio EJY7AG* *P.IVA 02392630279*

per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID -19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia".

La citata circolare del Ministero della Salute specifica le modalità di rientro a scuola dopo assenza per sospetta infezione da SARS-CoV-2 e sottolinea che, sulla base della valutazione clinica, in presenza di sintomatologia sospetta, il medico curante (PLS o MMG) richiede il test diagnostico indirizzando il caso sospetto al servizio preposto sulla base dell'organizzazione aziendale. Se il caso sospetto viene confermato, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) avvia l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Considerata l'importanza di prevenire la diffusione del virus si ribadisce la necessità che alunni e operatori non si rechino a scuola in caso di febbre (temperatura >37.5°C), associata o meno ad altri sintomi compatibili con COVID-19 tra i quali figurano: sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell'olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa. Si ricorda che, soprattutto nei bambini fino ai sei anni di vita, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre o criteri di rischio epidemiologico (come l'esposizione a un caso positivo per SARS-CoV-2).

Si forniscono di seguito le indicazioni attuative per la Regione del Veneto in merito alle modalità per il rientro a scuola o al servizio per l'infanzia in seguito ad assenza per malattia.

1. **Ritorno a scuola di un alunno/operatore scolastico sospetto e risultato positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2.** L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con *Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) di avvenuta negativizzazione*, secondo i criteri vigenti.

2. **Ritorno a scuola di un alunno/operatore scolastico sospetto e risultato negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2.** Se il test diagnostico per SARS-CoV-2, richiesto dal curante (MMG/PLS) per la presenza di sintomi sospetti per COVID-19, è negativo, il medico valuta l'opportunità della riammissione a scuola. Il paziente rimarrà a casa fino a guarigione clinica attenendosi alle indicazioni del PLS/MMG per quanto riguarda la riammissione a scuola. Il paziente potrà accedere a scuola con *Attestazione che l'alunno/operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19* rilasciata dal medico curante (Rapporto ISS n. 58 e Circolare in oggetto) o, in alternativa, con *Referto di esito negativo del test diagnostico per SARS-CoV-2*, effettuato su indicazione del medico curante, e rilasciato direttamente dal servizio che lo ha effettuato.

3. **Rientro a scuola di un alunno/operatore scolastico dopo assenza per sintomatologia che, sulla base della valutazione clinica del medico curante, non è risultata sospetta per COVID-19.** A seguito di assenza per sintomatologia per la quale il medico curante (PLS/MMG), sulla base della

valutazione clinica, non abbia ritenuto necessario richiedere il test diagnostico per SARS-CoV-2 (soggetto non è sospetto per COVID-19), il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente per la gestione clinica, concorda con la famiglia (o con l'adulto nel caso di un operatore) i tempi per la riammissione. In tal caso non sono previste certificazioni sanitarie per il rientro a scuola: il bambino è riammesso con normale giustificazione di assenza.

4. **Rientro a scuola di un alunno/operatore scolastico dopo assenza per sintomatologia diversa da COVID-19 o per raffreddore non accompagnato da febbre e/o altri sintomi**. In tal caso non sono previste certificazioni sanitarie per l'ammissione a scuola: il bambino è riammesso con normale giustificazione di assenza. Si rimanda in ogni caso alla valutazione clinica del medico curante ove necessario per il percorso di diagnosi e cura. Pertanto, i genitori non dovranno più presentare l'autocertificazione di cui all'allegato 2 della nota prot. n. 345038 del 2 settembre u.s. della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

5. **Ritorno a scuola di un alunno/operatore convivente o contatto stretto di una persona con infezione da COVID-19**. In questo specifico caso, la riammissione avverrà secondo le indicazioni fornite direttamente al soggetto interessato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con *Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP)*. Si precisa che, in accordo con quanto previsto dal Rapporto ISS n. 58 "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*", **i contatti dei contatti di un caso confermato di COVID-19 non sono invece soggetti a disposizioni di isolamento e/o quarantena** e pertanto non sono previste per gli stessi restrizioni alla vita di comunità, nel rispetto di tutte le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione di COVID-19 rivolte alla popolazione generale. Eventuali ulteriori valutazioni specifiche sono effettuate esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.

Si allegano alla presente 1) uno schema riassuntivo per le scuole (Dirigenti Scolastici e Operatori) relativo al percorso e alle eventuali certificazioni per la riammissione a scuola e 2) due informative per i genitori e le famiglie relative ai comportamenti da adottare circa la frequenza scolastica in caso di sintomi sospetti o non sospetti per COVID-19.

Con la presente si trasmettono inoltre le "*Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID -19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia*" Rev. 00 del 02.10.2020, predisposte dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria approvate dal Comitato Scientifico della Regione del Veneto, e pubblicate in allegato all'OPGR n. 105 del 02.102020. Tale documento fornisce una linea di indirizzo per gli operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e per i Referenti scolastici per COVID-19 dei Dipartimenti di Prevenzione con la finalità di contrastare la diffusione del virus, garantire in sicurezza la continuità delle attività educative e formative uniformando nel territorio della Regione del Veneto le indicazioni per la gestione dei contatti di caso confermato di COVID-19 in ambito scolastico.

Per l'applicazione di tali linee di indirizzo, si ritiene utile ribadire che, a seguito della notifica di un caso confermato di COVID-19 che frequenta una comunità scolastica o un servizio per l'infanzia, il SISP territorialmente competente analizzerà la specifica situazione, in collaborazione con il Referente COVID-19 della scuola o del servizio (o del Dirigente Scolastico), per definire le strategie più appropriate al fine di contenere la diffusione del virus. Le azioni di sanità pubblica di volta in volta più opportune (es. quarantena, sorveglianza attiva, contact tracing, testing, etc.) saranno disposte dal SISP in considerazione dello **specifico contesto** ed in particolare sulla base del **grado di applicazione, da parte della scuola, e di adesione da parte di bambini e personale alle misure di prevenzione e protezione** per COVID-19 raccomandate (es. disposizione dei banchi e mantenimento della distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, distanza tra banchi e cattedra, adeguata aerazione degli ambienti, etc.).

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
REGIONE DEL VENETO
Il Direttore Generale
dr.ssa *Carmela Palumbo*

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
Il Direttore
dr.ssa *Francesca Russo*

Referente dell'istruttoria:dott. Michele Tonon
Tel. 041-2791352-1353-1320